



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV TECNICO

Urbanistica – Sportello Unico per l'Edilizia

Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica e Mobilità
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e
Valutazione Ambientale Strategica
Via Camporomano n. 65 – 00173 Roma
**inviata esclusivamente via pec all'indirizzo:
vas@regione.lazio.legalmail.it**

e p.c. Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica e Mobilità
Area Urbanistica e Copianificazione e
Programmazione Negoziata Roma Capitale
e Città Metropolitana
Via Camporomano n. 65 – 00173 Roma
**inviata esclusivamente via pec all'indirizzo:
copian_romacapitale@regione.lazio.legalmail.it**

Oggetto: Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica nel Centro Urbano di Frascati, approvato con D.G.R. Lazio 29 maggio 2009, n. 397.

Variante al suddetto Programma, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. n. 36 del 2 luglio 1987 e ss.mm.e e ii. - Proponente: RODO srl.

Attestazione di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010.

Il sottoscritto Dott. Giuliano D'Agostini in qualità di Responsabile Apicale del Servizio Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia, del Comune di Frascati,

ATTESTA

che le modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale n. 36/87 e ss.mm. e ii., al Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica nel Centro Urbano di Frascati, approvato con D.G.R. Lazio 29 maggio 2009, n. 397, non necessitano della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010 “ *Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*”, in quanto rientra nell'ambito di esclusione previsto da quest'ultima deliberazione, più precisamente al punto 5, lett. h), che testualmente recita :

1.3 Ambito di applicazione

5. Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

h) i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da norme vigenti, nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente, che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/87 recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure", così come modificato dall'art. 26 della L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

Dott. Giuliano D'Agostini ¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.